

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 21/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con riferimento ad un contratto di mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di un immobile e alla polizza assicurativa "*creditor protection*" ad esso collegata, il ricorrente chiede la restituzione della quota del premio assicurativo non goduta in seguito all'anticipata estinzione del contratto avvenuta per effetto dell'esercizio, da parte dell'intermediario, della facoltà di cui all'art. 1456 c.c.

Più precisamente, in data 6 aprile 2006 il ricorrente e l'intermediario stipulavano il contratto di mutuo ipotecario n. 3313... per l'importo di euro 118.800,00, finalizzato all'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale del ricorrente.

In pari data il ricorrente sottoscriveva la polizza assicurativa "*creditor protection*" n. 06YV... e la polizza assicurativa "incendio fabbricati a capitale decrescente" n.

Ad oggi il mutuo risulta anticipatamente estinto in quanto l'immobile ipotecato è stato oggetto di procedura esecutiva.

Dopo aver infruttuosamente esperito la fase del reclamo il ricorrente si rivolgeva all'ABF per chiedere la restituzione del premio assicurativo non goduto in conseguenza dell'anticipata estinzione del contratto di mutuo ipotecario.

Il ricorrente ha chiesto la restituzione del premio assicurativo non goduto in conseguenza dell'anticipata estinzione del contratto di mutuo ipotecario.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha eccepito l'incompetenza temporale, in quanto il ricorrente lamenterebbe di non aver avuto una adeguata informazione al momento della stipulazione, avvenuta in data 6 aprile 2006, di un contratto di assicurazione collegato ad un contratto di mutuo ipotecario.

Ferma tale questione pregiudiziale, l'intermediario ha ribadito quanto già esposto in occasione del riscontro al reclamo ed ha esposto che:

- l'importo finanziato in forza del contratto di mutuo stipulato *inter partes* doveva ritenersi comprensivo degli importi delle polizze sottoscritte dal ricorrente "*creditor protection*" e "*incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo*", che ammontavano rispettivamente a euro 8.250,00 ed euro 550,00;
- il contratto di mutuo fondiario non è stato estinto anticipatamente, bensì in data 1 giugno 2009, l'intermediario resistente si è avvalso della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'all. B, art. 7, contratto;
- l'immobile gravato da ipoteca è già stato sottoposto a procedura esecutiva, che si è conclusa con l'assegnazione all'intermediario resistente dell'importo di euro 20.503,80 in data 21 maggio 2013 (ai sensi dell'art. 41 TUB) e dell'ulteriore importo di euro 63,98 in data 16 giugno 2014 (in seguito all'approvazione del progetto di distribuzione);
- alla data del 31 novembre 2014 il contratto di mutuo fondiario risultava classificato a sofferenza e l'intermediario vantava un credito nei confronti del ricorrente di euro 124.166,47;
- poiché il debito non è stato integralmente saldato, le polizze sottoscritte dal ricorrente risultano tuttora attive;
- poiché il contratto di mutuo fondiario non è stato estinto anticipatamente, non si può dar luogo al rimborso del premio assicurativo per la parte non goduta.

L'intermediario ha chiesto, in via principale, che venga accolta l'eccezione di incompetenza temporale, in via subordinata, che il ricorso venga integralmente rigettato.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Con riferimento ad un contratto di mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di un immobile e alla polizza assicurativa "*creditor protection*" ad esso collegata, il ricorrente chiede la restituzione della quota del premio assicurativo non goduta in seguito all'anticipata estinzione del contratto, avvenuta per effetto dell'esercizio, da parte dell'intermediario, della facoltà di cui all'art. 1456 c.c.

Il ricorrente produce il contratto di mutuo ipotecario ai sensi degli artt. 38 ss. TUB stipulato in data 6 aprile 2006 completo dei relativi allegati. Il ricorrente si impegna a restituire l'importo di euro 118.800,00 in 300 rate mensili decorrenti dal 1° maggio 2006 fino al 30 aprile 2031 e comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

L'intermediario produce la polizza assicurativa "*Incendio fabbricati a capitale decrescente*" e la polizza assicurativa "*Creditor protection*" stipulate dal ricorrente in data 6 aprile 2006. I premi versati dal ricorrente al momento della sottoscrizione delle due polizze risultano essere rispettivamente di euro 550,00 e di euro 8.250,00 (doc. 1 intermediario). Si riportano di seguito le condizioni contrattuali rilevanti per la presente controversia:

L'intermediario riferisce che l'importo finanziato in forza del contratto di mutuo stipulato *inter partes*, pari a euro 118.800,00, doveva ritenersi comprensivo degli importi delle polizze sottoscritte dal ricorrente "*creditor protection*" e "*incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo*", che ammontano rispettivamente a euro 8.250,00 ed euro 550,00.

Si fa presente che il contratto di mutuo di cui al punto B, all'art. 1 prevede che "la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma sopra indicata [di euro 118.800,00] al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori come da lettera consegnata alla parte mutuataria e in conformità alle sue istruzioni e ne rilascia ampia quietanza in tal senso" e che il relativo documento di sintesi delle condizioni economiche indica le polizze "Incendio fabbricati a capitale decrescente" e "Creditor protection" come facoltative.

Si fa inoltre presente che le polizze assicurative risultano stipulate fra il ricorrente e la compagnia assicurativa.

L'intermediario produce la raccomandata del 1° giugno 2009, inviata dopo 37 rate scadute su 300, in cui dichiara al ricorrente di "*avvalersi [...] della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.*" e lo invita contestualmente a restituire "*le somme erogate oltre ad interessi convenzionali ed accessori, che allo stato ammonta[va]no a euro 132.531,02*".

Dalla cartolina di invio della raccomandata non è possibile stabilire se il ricorrente abbia ricevuto tale comunicazione. Non vengono dettagliati i motivi specifici per cui la banca si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 1456 c.c.

Le parti concordano nell'affermare che l'immobile ipotecato sia stato fatto oggetto di procedura esecutiva.

L'intermediario riferisce inoltre che la procedura esecutiva si è conclusa con l'assegnazione all'intermediario resistente dell'importo di euro 20.503,80 in data 21 maggio 2013 (ai sensi dell'art. 41 TUB) e dell'ulteriore importo di euro 63,98 in data 16 giugno 2014 (in seguito all'approvazione del progetto di distribuzione). Agli atti non risultano evidenze attestanti la data di inizio e la data di conclusione della predetta procedura esecutiva.

Il ricorrente non fornisce una quantificazione dell'importo di cui chiede la restituzione.

Tanto premesso, osserva, innanzitutto, questo Collegio che l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non può essere condivisa. Sul punto, infatti, questo Arbitro ha avuto modo di chiarire più volte che, nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione ed all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso: ne consegue che è alla data di estinzione che si deve far capo per determinare la competenza del Collegio a conoscere e decidere della controversia.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della vertenza, deve anzitutto essere chiarito se l'esercizio da parte della banca mutuante della facoltà di cui all'art. 1456 c.c., determini o meno l'estinzione anticipata del rapporto di mutuo fondiario. Sul punto si sono espresse le sezioni unite della Corte di Cassazione, confrontandosi con una diversa problematica, dando risposta affermativa (cfr. Cass. sez. un., 19/05/2008, n. 12639, secondo la quale "*deve [...] ritenersi che l'esercizio della "condizione risolutiva" [...] naturalmente determina l'effetto di risolvere il rapporto di mutuo. Ne discende l'obbligo del mutuatario di provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto*").

Da tale premessa bisogna ora muovere per stabilire se l'estinzione anticipata di un contratto di mutuo fondiario faccia sorgere in capo al mutuatario il diritto di ripetere il premio assicurativo della polizza collegata al contratto, relativamente alla quota non maturata.

La soluzione pare dover essere differenziata per i due contratti in questione.

Per quanto attiene al contratto di assicurazione contro il rischio di incendio dell'immobile oggetto di ipoteca, il Collegio di Coordinamento si è espresso sul punto, chiarendo che "deve escludersi che l'estinzione del mutuo sia circostanza idonea a determinare la cessazione del rischio da incendio, poiché tale evento può evidentemente ancora verificarsi. D'altro canto, non ponendosi più l'esigenza di un vincolo a favore del creditore pignoratizio, l'eventuale risarcimento andrà a favore del proprietario; sicché si può ragionevolmente concludere che la copertura assicurativa in discorso costituisca per quest'ultimo un atto di previdenza e che la sua automatica estinzione potrebbe addirittura pregiudicare l'assicurato. Quanto sinora osservato non esclude, però, che il ricorrente/mutuatario – ormai non più contrattualmente obbligato alla stipulazione della polizza nei confronti della banca mutuante – possa recedere anticipatamente dal contratto di assicurazione, insieme al cointestatario del mutuo. In tal caso, poiché il premio assicurativo rappresenta – in virtù della sopra ricordata clausola del contratto di mutuo – un costo connesso alla concessione del credito, la richiesta di rimborso della parte di esso non goduta potrà essere rivolta direttamente all'intermediario convenuto".

Allo stato, dunque, nessuna somma può riconoscersi a tale titolo in favore di parte ricorrente.

Diversamente si deve, invece, concludere in riferimento al contratto di assicurazione contro il rischio di credito.

In questo caso, infatti, il contratto di assicurazione viene in funzione del rimborso del capitale mutuato con una finalità di garanzia specifica, diversa da quella corrispondente alla sua funzione tipica. Ne deriva che postulare una sua perdurante efficacia dopo l'estinzione del contratto di finanziamento non avrebbe alcun senso, ciò potendosi tradurre in un'ingiustificata penalizzazione del soggetto al quale il finanziamento era stato erogato.

Ne consegue necessariamente che non può revocarsi in dubbio il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della parte già pagata dei premi assicurativi riferibile al periodo successivo all'estinzione anticipata del finanziamento.

Allo stato, tuttavia, questo Collegio non ha sufficienti elementi per pervenire alla precisa determinazione del credito del ricorrente e, quindi, non può che limitarsi ad accertare il diritto del medesimo ad ottenere dall'intermediario resistente al rimborso della parte dei premi riferibile al periodo successivo alla estinzione del finanziamento finalizzato all'acquisto dell'immobile in questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione della parte dei premi assicurativi riferibili al contratto di rischio di credito, per il periodo successivo all'estinzione del finanziamento; non accoglie nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA